

CCXCII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente RAGGIO

i n d i

del Vicepresidente DESSANAY

I N D I C E

Legge regionale 28 luglio 1978 concernente: "I controlli sugli atti degli Enti locali", rinviata dal Governo centrale. (Discussione):

CARRUS, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Proposte di legge: "Norme per l'applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente la istituzione dei consultori familiari" (187); "Istituzione dei consultori familiari nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna in attuazione dell'articolo 7 della legge 29 luglio 1975, n. 405" (198); "Istituzione del servizio regionale di assistenza alla famiglia e alla maternità - Norme per l'attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405" (217); "Istituzione dei consultori familiari" (221). (Discussione):

FLORIS	23
CARDIA	26
FADDA	31
ISOLA	34
LIPPI	34
MURRU	37

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

LOFFREDO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta del 26 settembre 1978, che è approvato.

Discussione della legge regionale 28 luglio 1978: "I controlli sugli atti degli Enti locali", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 28 luglio 1978: "I controlli sugli atti degli enti locali" rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano, relatore.

SPANO (D.C.), relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Signor Presidente, credo che il problema sia sufficientemente noto, per cui mi rimetto anche io alle relazioni scritte che introducono il disegno di legge. Sento il dovere di intervenire soltanto per confermare un impegno che la Giunta ha assunto davanti alla prima Commissione permanente del Consiglio regionale: l'impegno cioè a presentare un disegno di legge che riproponga tutte le norme più qualificanti che non sono state dal Governo accettate, e che la prima Commissione e il Consiglio (nella sua responsabilità) hanno dovuto eliminare o hanno dovuto correggere secondo gli orientamenti governativi. Noi abbiamo già pronto il disegno di legge. Quindi — non appena questa legge sarà approvata e promulgata — riproporremo le norme, in modo che la Regione abbia uno strumento più agile che, ove venisse impugnato dal Governo, possa essere contestata tale impugnazione fin di fronte alla Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

LOFFREDO, *Segretario ff.*:

Art. 1

Disposizioni preliminari

La presente legge disciplina l'esercizio dei controlli attribuiti dallo Statuto speciale per la Sardegna all'Amministrazione regionale nei confronti dei seguenti enti:

- b) Province;
- c) Comunità montane, Organismi comprensoriali e Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale;
- d) Aziende disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) Aziende silvo-pastorali disciplinate dalle

norme di cui agli articoli 139 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

- f) Enti ospedalieri;
- g) Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico delle leggi sanitarie;
- h) Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- i) Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale istituiti con legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche;
- l) Consorzi per le zone industriali di interesse regionale;
- m) Consorzi di interesse industriale disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico della legge comunale e provinciale;
- n) Enti provinciali del turismo;
- o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

p) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relativi Consorzi;

- q) Consorzi fra utenti di strade vicinali;
- r) Enti pubblici consortili previsti e disciplinati direttamente o per invio dalle norme:

1) sulla bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;

2) sui boschi e terreni montani di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni;

3) sui terreni montani di cui alla legge 25 luglio 1953, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

E' abrogata la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, e cessa di avere vigore ogni altra disposizione di legge e di regolamento che preveda atti di controllo diversi da quelli disciplinati dalla presente legge ovvero pareri obbligatori di organi centrali o periferici dello Stato e della Regione, che non siano previsti dalla presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore di nuove norme modificative delle disposizioni di cui al capo III, titolo V, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge per armonizzare alle stesse norme la disciplina dei controlli prevista dalla presente legge riguar-

VII LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1978

do agli enti indicati alle lettere a), b), e), g) ed m) del precedente primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2

Comitati di controllo

Sono istituiti i Comitati di controllo con sede in Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

Le circoscrizioni territoriali dei Comitati sono determinate nel rispetto della delimitazione territoriale degli Organismi comprensoriali.

Le circoscrizioni territoriali dei Comitati di Cagliari e di Oristano corrispondono alle rispettive circoscrizioni provinciali.

La circoscrizione territoriale del Comitato di Nuoro corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti al Comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il Comitato di Lanusei: Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triefi, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

La circoscrizione territoriale del Comitato di Sassari corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti ai Comprensori numeri 2, 3 e 4, sui quali esercita il controllo il Comitato di Tempio Pausania: Comprensorio n. 2 — Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Sedini, Valledo-

ria, Viddalba; Comprensorio n. 3 — Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola; Comprensorio n. 4 — Arzachena, La Maddalena, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti.

Ogni futura variazione territoriale dei Comprensori numeri 2, 3, 4 e 11 comporta automaticamente la modifica della circoscrizione territoriale dei Comitati competenti.

Rispetto agli enti diversi dai Comuni, la competenza territoriale dei Comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 3.

Composizione dei Comitati

Ciascun comitato è composto:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale, su elenchi di nominativi sottoposti al preventivo parere della Commissione consiliare competente;

b) dal funzionario responsabile dell'ufficio provinciale circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali e dal funzionario responsabile della Ragioneria dello stesso ufficio.

Nell'esercizio del controllo di merito degli enti indicati nell'articolo 1 — ad eccezione dei Comuni, Province, Comunità montane ed Organismi comprensoriali — i Comitati sono integrati di volta in volta da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente. La partecipazione dei predetti funzionari non è condizione

VII LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1978

di validità delle sedute.

I funzionari di cui al precedente comma partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Per l'elezione degli esperti di cui alla lettera a) ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti con votazioni separate. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Il Consiglio regionale elegge, tra i membri effettivi di cui al primo comma, lettera a), un Presidente e un Vicepresidente per ciascun Comitato. L'elezione avverrà mediante unica votazione in cui sarà votato un solo nome: il maggior votato sarà il Presidente, chi lo segue immediatamente il Vicepresidente.

In caso di vacanza del Presidente, del Vicepresidente o di uno o più esperti il Consiglio regionale provvede alla surrogazione entro 45 giorni.

I membri dei Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I Comitati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 4

Decadenza dei componenti del Comitato.

Gli esperti che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Importano altresì decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente del Comitato all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere; trascorso questo termine il Presidente, sentito il Comitato, propone la surrogazione al Consiglio regionale che decide entro quarantacinque giorni.

Qualora le cause di decadenza di cui al primo e secondo comma riguardino il Presidente del Comitato, la contestazione all'interessato e la proposta di surrogazione al Consiglio regionale, che decide entro quarantacinque giorni, viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 5.

Surrogazione dei componenti del Comitato

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del Comitato abbia cessato di farne parte, si provvede alla surrogazione nei modi seguiti per la nomina e nei termini previsti nell'articolo precedente, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 6

Scioglimento del Comitato

Il Comitato può essere sciolto quando, malgrado diffida della Giunta regionale, reiteratamente adottati provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.

Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del Comitato che per dimissioni o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

Nel periodo di vacanza restano sospesi i termini entro i quali il Comitato deve pronunciarsi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

VIRDIS, Segretario:

Art. 7

Ricostituzione del Comitato

La ricostituzione del Comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento deve essere effettuata nei modi previsti dal precedente articolo 3 ed entro i termini previsti dal successivo articolo 9 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

VIRDIS, Segretario:

Art. 8

Incompatibilità

Non possono far parte dei Comitati:

- a) i Senatori e i deputati del Parlamento;
- b) i Consiglieri regionali;
- c) i Consiglieri comunali, i Consiglieri provinciali e gli Amministratori degli altri enti controllati;
- d) coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alle cariche di cui alla precedente lettera c);
- e) gli stipendiati, i salariati e i contabili dei Comuni, delle Province e degli altri enti controllati;
- f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

La candidatura per le elezioni ad assemblee elettive comunali, provinciali, regionali o nazionali comporta la decadenza da membro dei Comitati.

Presso gli uffici dei Comitati non possono prestare servizio impiegati che rivestono una delle cariche previste dal punto c) del precedente primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

VIRDIS, Segretario:

Art. 9

Durata in carica dei Comitati

I Comitati scadono con l'insediamento del

VII LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1978

Consiglio regionale e due anni e mezzo dopo tale data; essi decadono il sessantesimo giorno dalle predette scadenze, entro tale termine il Consiglio regionale deve provvedere alla loro ricostituzione.

I componenti elettivi dei Comitati sono rieleggibili; la durata complessiva dei loro mandati non può superare i dieci anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 10

Uffici di segreteria

Presso ogni Comitato è istituito alle dirette dipendenze funzionali del Presidente un ufficio di segreteria che provvede a tutte le incombenze necessarie per il corretto e regolare funzionamento del collegio. All'ufficio di segreteria è preposto un funzionario regionale — designato dal Presidente della Giunta regionale — che assiste alle adunanze del Comitato, ne redige il processo verbale, cura la tenuta del registro delle riunioni, provvede all'invio degli avvisi di convocazione.

Il segretario è inoltre responsabile della regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del Comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 11

Atti istruttori

Gli atti soggetti a controllo sono istruiti dai competenti uffici e vengono trasmessi al Comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta; tale relazione fa parte integrante del fascicolo contenente l'atto sottoposto a controllo.

Nel caso di decisione difforme da quella proposta nella relazione istruttoria il provvedimento del Comitato deve essere motivato.

Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia semplice o autentica dei provvedimenti del Comitato di controllo e, qualora siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 12

Assistenza ai Relatori

Il funzionario responsabile dell'Ufficio provinciale o circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali cura che siano forniti ai Relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione della relazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 13

Attribuzioni dei Comitati

I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti indicati all'articolo 1, nei modi, termini e limiti stabiliti nei successivi articoli.

Il controllo di merito deve tendere in modo preminente ad accertare la coerenza dell'indirizzo generale e dell'attività amministrativa degli enti rispetto all'indirizzo generale della programmazione regionale e comprensoriale.

A tali fini i bilanci degli enti di cui all'articolo 1 sono trasmessi contestualmente al Comitato di controllo e alla Giunta esecutiva dell'Organismo comprensoriale competenti per territorio. Eventuali osservazioni della Giunta esecutiva debbono essere trasmesse contestualmente al Comitato di controllo e all'ente interessato entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento dei bilanci.

Ai fini del riscontro di cui ai precedenti commi, gli enti presentano in allegato ai bilanci una relazione illustrativa contenente la descrizione dei programmi che si intendono realizzare e la indicazione dei presumibili costi di attuazione, con riferimento alle risorse disponibili, nonché un rapporto sull'attuazione dei programmi del precedente esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 14

Controlli sostitutivi

I poteri di controllo sostitutivo sugli atti

degli enti locali sono esercitati dai Comitati previo invito a compiere entro un congruo termine atti obbligatori per legge o per regolamento.

Scaduto il termine fissato, l'organo di controllo, sentito il legale rappresentante dell'ente interessato, adotta i provvedimenti di legge relativamente alla convocazione d'ufficio e alla eventuale successiva nomina di un commissario per il compimento degli atti predetti.

Qualora gli enti per i quali alla Regione è attribuito il controllo sugli organi, non possano per qualsiasi ragione funzionare, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente, invia apposito Commissario per reggerli per un periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai sei mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 15

Controllo degli atti adottati nelle materie delegate

Il controllo sulle deliberazioni adottate dagli enti nell'esercizio delle attribuzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna è svolto dai Comitati nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli e dalle leggi di delega.

Fermi rimanendo gli adempimenti relativi all'invio od alla comunicazione degli atti ai Comitati ai sensi dei successivi articoli, gli enti trasmettono agli Assessori regionali competenti per materia copia di tutte le deliberazioni, entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 16

Sedute e deliberazioni dei Comitati

Per la validità delle adunanze dei Comitati è richiesto l'intervento di sei componenti, di cui almeno quattro elettivi.

I supplenti intervengono alle sedute unicamente in caso di assenza dei corrispondenti membri effettivi. Per gli esperti previsti dalla lettera a) dell'articolo 3, la sostituzione ha luogo secondo l'ordine di anzianità determinata dalla data della elezione e, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 17

Consultazione con gli enti

Ove i legali rappresentanti o gli altri organi deliberanti degli enti lo richiedano, gli amministratori debbono essere sentiti dai Comitati in occasione della discussione di atti che riguar-

dano gli enti stessi.

Di eventuali delegazioni debbono far parte i rappresentanti delle minoranze che siano presenti nell'organo il cui atto è oggetto della consultazione.

L'iniziativa per la consultazione può essere assunta d'ufficio dai Comitati.

La richiesta di consultazione sospende per la durata di dieci giorni utili i termini del procedimento di controllo previsti dai successivi articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 18

Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni

Ai fini del coordinamento e dell'indirizzo dell'attività dei Comitati, specie per quanto riguarda il sindacato sugli atti assunti dagli enti nell'esercizio delle funzioni delegate, l'Assessore degli enti locali, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare competente, indice periodicamente riunioni dei Presidenti dei Comitati o riunioni congiunte dei Comitati medesimi per l'esame collegiale di problemi comuni o di questioni concernenti l'interpretazione di norme legislative o regolamentari.

Alle riunioni partecipano i componenti della Commissione consiliare agli enti locali e possono partecipare gli altri Assessori regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 19

Trasmissione degli atti e attestazione di ricevimento

Gli atti e gli elenchi degli atti sottoposti a controllo possono essere trasmessi ai Comitati o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notificazione o di consegna a mano in duplice copia.

La data di ricezione è determinata rispettivamente o dalla data di consegna al Comitato contenuta nel talloncino di ritorno della raccomandata o dalla data apposta dalla Segreteria del Comitato sulla copia restituita all'ente al momento della notificazione a mano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 20

Comunicazione e trasmissione degli atti di controllo

Delle pronunce dei Comitati è data comunicazione, anche telegrafica, agli enti entro il secondo giorno utile successivo a quello della loro adozione.

La trasmissione del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni utili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 21

Relazione annuale

L'Assessore degli enti locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività dei Comitati contenente l'indicazione dei problemi emersi, con particolare riguardo alle esigenze generali degli enti ed allo stato delle loro finanze e dei loro apparati, nonché all'attività svolta dagli enti medesimi nel quadro della programmazione regionale.

La relazione, previo esame da parte della Giunta, è trasmessa alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO II

COMUNI, PROVINCE, COMUNITA' MONTANE, ORGANISMI COMPENSORIALI E CONSORZI DISCIPLINATI DIRETTAMENTE O PER RINVIO DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

(Articolo 1, lettere a), b) e c)

Art. 22

Pubblicazione degli atti

Fatte salve le disposizioni di legge speciali che prevedono termini e periodi di pubblicazione diversi, le deliberazioni sono pubblicate nell'ap-

posito albo degli enti, per estratto contenente l'intero dispositivo, entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni a pena di decadenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 23

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio e storno di fondi tra capitoli della stessa sezione, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

c) prestiti di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli contratti per la realizzazione di opere pubbliche o per la copertura dei disavanzi economici di bilancio o di amministrazione nonché delle operazioni di prefinanziamento relative ai mezzi straordinari di ripiano dei disavanzi di bilancio;

d) assunzione diretta di pubblici servizi;

e) acquisti di immobili — quando non siano volti alla realizzazione di opere pubbliche — ed alienazione degli stessi quando il valore del contratto superi gli importi stabiliti con le modalità di cui al penultimo e all'ultimo comma del presente articolo;

f) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo com-

ma del presente articolo;

g) istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modificazione dei relativi statuti;

h) regolamenti;

i) tabelle organiche, stato giuridico e trattamento economico del personale;

l) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo;

m) approvazione degli atti delle dipendenti aziende speciali riguardanti:

1) il bilancio;

2) le tariffe dei pubblici servizi;

3) la contrazione dei mutui;

4) la tabella numerica del personale;

5) i provvedimenti che vincolano il bilancio per gli esercizi futuri, con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alle lettere e) ed f) sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore degli enti locali, e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

I suddetti importi possono essere modificati ogni biennio secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita, accertato dall'Istituto centrale di statistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

VIRDIS, *Segretario*

Art. 24

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate all'articolo 23 divengono esecutive qualora i Comitati, entro quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne

pronuncino l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio a nuovo esame per motivi di merito.

Il termine è elevato a quaranta giorni utili per i bilanci ed i regolamenti.

I Comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente o assumere direttamente elementi istruttori; in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce del Comitato sono adottate entro quindici giorni utili dal ricevimento degli elementi integrativi o controdeduzioni richiesti all'ente ovvero entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento con il quale il Comitato ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

Il controllo di merito è esercitato mediante richiesta motivata di riesame; il quale dovrà in ogni caso essere effettuato dal massimo organo deliberante dell'ente.

Ove il predetto organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione stessa diventa esecutiva sempreché l'atto di conferma, da inviarsi al Comitato entro dieci giorni utili dalla sua adozione — a pena di decadenza — non venga annullato dal Comitato entro dieci giorni utili dal suo ricevimento per vizi di legittimità, non attinenti alla deliberazione confermata.

In difetto della predetta maggioranza la deliberazione deve intendersi caduca.

Le deliberazioni divengono esecutive anche quando prima della scadenza dei termini indicati nei precedenti commi, i Comitati diano formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

Durante lo svolgimento del procedimento di controllo i bilanci sono esecutivi nei limiti di quote mensili pari ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti del bilancio del precedente esercizio. Il limite non si applica per le spese che per loro natura occorra fare in unica soluzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

VIRDIS, Segretario:

Art. 25

Procedimento di controllo di sola legittimità

Le deliberazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 23 devono essere trasmesse in un unico esemplare ai Comitati di controllo competenti per territorio entro dieci giorni utili dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive qualora i Comitati non ne abbiano pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro quindici giorni dalla data di ricevimento, ovvero non abbiano richiesto elementi istruttori all'ente deliberante. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

VIRDIS, Segretario:

Art. 26

Atti da inviare ai fini del controllo

Ai fini del controllo di cui all'articolo 24 sono trasmesse ai Comitati, in duplice esemplare, le deliberazioni elencate all'articolo 23 ed inoltre, ai fini del controllo di cui all'articolo 25, sono pure inviate, in duplice esemplare, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) nomina, costituzione e modificazione degli organi;
- b) classificazione delle strade;
- c) convenzioni previste dall'articolo 8,

VII LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1978

quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

VIRDIS, *Segretario:*

Art. 27

Comunicazione delle deliberazioni ai gruppi consiliari

Di tutte le deliberazioni soggette al controllo viene inviata copia ai gruppi consiliari, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

VIRDIS, *Segretario:*

Art. 28

Esecutività immediata

Nei casi di urgenza, le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

VIRDIS, *Segretario:*

Art. 29

Costituzione dei Consorzi

Fatte salve le competenze degli organi statali quando si tratta di servizi svolti dagli enti per conto e nell'interesse dello Stato, la costituzione dei Consorzi previsti e disciplinati dalla legge comunale e provinciale, che siano finalizzati a provvedere a servizi ed opere riguardanti materie di competenza regionale, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore degli enti locali.

Per la costituzione di Consorzi coattivi, non imposti per legge, il decreto è emesso sentiti gli enti interessati e previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 30 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 31.

VIRDIS, *Segretario:*

CAPO III

AZIENDE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 31

Aziende esercenti pubblici servizi
(Articolo 1, lett. d)

Salvo il combinato disposto degli articoli 23, lettera m), e 24, i Comitati esercitano il controllo di legittimità sugli altri atti delle aziende disciplinate dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nei modi e nei limiti previsti

dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

VIRDIS, Segretario:

Art. 32

Aziende silvo-pastorali
(articolo 1, lett. e)

Nei limiti e nei modi previsti dall'articolo 24, i Comitati esercitano nei confronti degli atti dei Comuni concernenti le aziende di cui alla lettera e) dell'articolo 1, i controlli di legittimità e di merito che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, demanda al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa.

A tali fini i predetti atti comunali sono inviati in duplice esemplare ai Comitati competenti per territorio.

Restano salve le attribuzioni consultive degli Ispettorati forestali.

Le attribuzioni demandate al Prefetto dagli articoli 146 e 147 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessorato dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

VIRDIS, Segretario:

Art. 33

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) lo Statuto e relative modifiche;
- b) adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;
- c) disciplina giuridica e trattamento economico del personale; relativa pianta organica;
- d) regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti simili;
- e) bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni recentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
- f) alienazione ed acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali;
- g) accettazione di donazioni, eredità e legati;
- h) contratti di valore superiore all'importo di lire 5.000.000 o che impegnino l'ente per gli esercizi futuri;
- i) contratti di locazione di durata superiore a nove anni;
- l) tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
- m) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre il limite di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo comma dell'articolo 23;
- n) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori organico.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 19, all'Assessorato regionale competente, contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Restano fermi i controlli di merito e di

legittimità che leggi particolari demandano alla competenza diretta della Giunta regionale; le deliberazioni relative vengono inviate al Comitato di controllo solo per conoscenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Una precisazione perché se ne tenga conto in sede di coordinamento. L'articolo 33 (o eventualmente l'articolo 32, data la soppressione dell'articolo 30 dopo la nuova approvazione) dovrebbe essere preceduto dalla dizione "Capo IV Enti ospedalieri e consorzi" perché nell'ultima stesura, per una omissione materiale, non è contenuta l'indicazione del Capo. Non si tratta di un fatto puramente formale che viene richiamato, in quanto i vari capi distinguono diversi tipi di controllo in relazione all'articolo 1, cioè ai soggetti oggetto di controllo. E' molto importante quindi che vi sia. Si tratta quindi, nel lavoro di coordinamento, di precisare che la stesura definitiva della legge che oggi l'Assemblea approva sarà quella che è stata rinviata la seconda volta dal Governo con la sola eliminazione del vecchio articolo 30.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo perché in sede di coordinamento si provveda ad inserire il Capo IV col titolo.

Poiché nessun altro chiede di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 34

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 33 è svolto dai Co-

mitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 35

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO V

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
(Articolo 1, lett. h)

Art. 36

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) bilancio preventivo e storno di fondi;

- b) situazione patrimoniale;
- c) stipulazione di mutui;
- d) regolamento;
- e) costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e partecipazioni ad essi;
- f) stato giuridico ed economico del personale, tabelle organiche;
- g) acquisto di immobili;
- h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 19, all'Assessorato regionale competente, contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

VIRDIS, Segretario:

Art. 37

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 36 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

VIRDIS, Segretario:

Art. 38

Vigilanza — funzioni di amministrazione — controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo VI, articolo 39

VIRDIS, Segretario:

CAPO VI

CONSORZI PER LE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISTITUITI AI SENSI DELLE LEGGI PER IL MEZZOGIORNO; CONSORZI PER LE ZONE INDUSTRIALI D'INTERESSE REGIONALE E CONSORZI D'INTERESSE INDUSTRIALE DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
(Articolo 1, lettere i), l), m)

Art. 39

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilanci preventivi;
- b) regolamenti dei servizi;
- c) regolamenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale; tabelle organiche;
- d) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei

modi previsti dall'articolo 19, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Sulle deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e l'ammissione nel Consorzio di nuovi enti, restano fermi i controlli di legittimità e di merito che le vigenti disposizioni demandano alla competenza della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 40

Atti soggetti al solo controllo di legittimità.

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 30 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 41

Vigilanza — funzioni di amministrazione attiva — controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli

organi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del CAPO VII, articolo 42.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO VII

ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

(Articolo 1, lettera n), o)

Art. 42

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) le direttive generali e i programmi di attività, quando siano valide per un intero esercizio finanziario;
- b) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
- c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; le tabelle organiche;
- d) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- e) le locazioni e le spese che impegnano l'ente oltre l'esercizio finanziario;
- f) le liti attive e passive;
- g) l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 19, all'Assessorato competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 43

Atti soggetti al solo controllo di legittimità.

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 42 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati nei precedenti articoli 25 e 26 limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 44

Vigilanza — funzioni di amministrazione — controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta ed all'Assessorato del turismo in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo VIII, articolo 45.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO VIII

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA E RELATIVI CONSORZI
(Articolo 1, lett. p)

Art. 45

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati di controllo le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio, destinazione di nuove entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti il capitolo cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

c) prestiti di qualsiasi natura;

d) trasformazione o diminuzione di patrimonio, per un valore superiore a lire 2.000.000;

e) regolamenti interni di amministrazione;

f) acquisti e alienazioni di immobili, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;

g) contrattazione, con il metodo della trattativa privata e salvo il caso che la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andata deserta, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 3.000.000;

h) l'istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modifiche dei relativi statuti;

i) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

l) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni divengono esecutive qualora il comitato, entro il termine di quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne deneghi l'approvazione per motivi di merito ovvero ne pronunci l'annullamento per vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge

o di regolamento anche dell'ente.

Il termine è elevato a 40 giorni utili per i bilanci e i regolamenti.

Trova applicazione il disposto al comma terzo dell'articolo 24.

Avverso il diniego di approvazione è dato all'ente ricorso, anche nel merito, alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

VIRDIS, Segretario:

Art. 46

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma, il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli elencati nell'articolo 45 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'articolo 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati — cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza — non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

VIRDIS, Segretario:

Art. 47

Costituzione dei Consorzi e delle Federazioni

Alla costituzione dei Consorzi e delle Federazioni si provvede nei modi previsti dall'articolo 29, su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

VIRDIS, Segretario:

Art. 48

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

VIRDIS, Segretario:

CAPO IX

CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE
VICINALI

(Articolo 1, lett. q)

Art. 49

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e termini di cui all'articolo 45, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) destinazione di nuove e maggiori entrate quando l'importo complessivo delle stesse, anche in più riprese, sia superiore a un ventesimo delle entrate ordinarie;

c) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

d) prestiti di qualsiasi natura;

e) acquisto o alienazione di immobili quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;

f) contrattazione con il metodo della trattativa privata quando il valore del contratto superi l'importo di lire 2.000.000, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti;

g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo;

i) contratti di esattoria e tesoreria.

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 19, all'Assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a), c), g), del presente articolo sono altresì soggette, ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla

data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

VIRDIS, Segretario:

Art. 50

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma, il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 49 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'articolo 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

VIRDIS, Segretario:

Art. 51

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO X

CONSORZI DI BONIFICA
(Articolo 1, lett.r)

Art. 52

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 45, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilanci preventivi e relative variazioni;
- b) regolamenti di amministrazione;
- c) partecipazioni ad enti, società ed associazioni;
- d) contratti di esattoria e tesoreria;
- e) mutui;
- f) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo,
- g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;
- h) acquisto o alienazione di immobili.

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 19, all'Assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a), c), g) del presente articolo sono altresì soggette, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 53

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 52 è svolto dai Comitati che nei modi e nei termini indicati nell'articolo 25 ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro 8 giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 54

Controllo sugli Organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del CAPO XI, articolo 55.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO XI

SERVIZIO DI CONSULENZA

Art. 55

Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza

Presso l'Assessorato degli enti locali è istituito un ufficio con compiti di ricerca e consulenza in favore degli enti locali, con diramazioni presso le sedi dei vari Comitati.

A tali fini, il predetto ufficio, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici dei Comitati:

1) provvede a raccogliere i dati relativi alle finanze, agli apparati e più in generale alle realtà economiche delle amministrazioni locali;

2) cura lo studio ed il raffronto delle esperienze maturate dalle amministrazioni locali italiane ed estere;

3) svolge attività di informazione a carat-

tere generale, eventualmente in collaborazione con istituti e organizzazioni specializzati pubblici e privati, anche promuovendo incontri e convegni con gli amministratori ed i quadri burocratici degli enti locali;

4) assiste, a loro richiesta, le singole amministrazioni locali per la soluzione di particolari problemi, fornendo loro tutta la documentazione e i suggerimenti necessari;

5) anche riguardo all'attuazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove e svolge, d'intesa con gli Organismi comprensoriali e gli enti locali interessati, attività di sperimentazione diretta a:

a) realizzare forme associative fra enti locali — ancorché diverse da quelle consortili — per il riordinamento e la realizzazione dei servizi e degli apparati degli enti stessi;

b) favorire nuove forme di rapporti fra le frazioni e i rispettivi capoluoghi.

Per l'attuazione dei predetti compiti e sulla base dei programmi di cui all'ultimo comma del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

1) assumere, mediante la stipulazione di formali convenzioni, le spese per la collaborazione degli istituti e organizzazioni specializzati, pubblici e privati;

2) rimborsare nei modi e nella misura previsti per i dipendenti regionali le spese di viaggio a favore degli amministratori e dipendenti degli enti locali, che su invito, partecipano agli incontri e convegni indetti in forza del secondo comma, n. 3, del presente articolo e liquidare ai medesimi i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;

3) assumere ogni altra spesa per l'attività di sperimentazione di cui al secondo comma del presente articolo e concedere agli stessi fini contributi agli enti locali.

L'Assessore propone all'approvazione della Giunta regionale il programma annuale di attività dell'Ufficio di ricerca e consulenza, anche ai fini dell'assunzione delle relative spese a carico del bilancio regionale.

In sede di relazione di cui all'articolo 21 l'Assessore riferisce altresì analiticamente del programma di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56

Uffici dei Comitati di controllo

Sono istituiti presso ciascun Comitato un ufficio amministrativo, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico, con compiti istruttori.

La dotazione organica degli uffici di cui al primo comma è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.

Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici previsti dal presente articolo, i Comitati potranno continuare a richiedere i pareri di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 57

Indennità

Con apposita legge regionale sarà disciplinata la misura delle indennità e dei rimborsi

da attribuire ai componenti dei Comitati previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 58

Disposizioni transitorie

Salvo il disposto di cui all'ultimo comma del presente articolo, fino a quando non saranno insediati i Comitati istituiti con la presente legge, i controlli sugli enti indicati all'articolo 1 sono esercitati dagli organi che attualmente li svolgono nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

La data di insediamento dei Comitati è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla loro elezione; con lo stesso decreto è fissata, per ciascuna categoria di enti, la data di effettivo trasferimento delle funzioni di controllo ai Comitati.

In attesa dell'insediamento dei Comitati, i controlli sugli atti degli enti ospedalieri sono esercitati dal Comitato e dalle Sezioni di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, integrati da un funzionario designato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 59

I comitati di controllo non possono riunirsi per più di quattro sedute settimanali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 60

Disposizioni finanziarie

Fatta eccezione per le spese relative al personale in servizio presso gli uffici previsti dagli articoli 55 e 56, le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 150.000.000 annue, graveranno sul capitolo 04001 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La denominazione del suddetto capitolo 04001 è così modificata: "Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti locali".

A favore del suddetto capitolo 04001 sono stornate: dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978 la somma di lire 100.000.000 (con una pari riduzione, rispettivamente, di lire 50.000.000 dalla voce A e di lire 50.000.000 dalla voce F dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) e dal capitolo 03017, dello stesso stato di previsione, la somma di lire 50.000.000, con una pari riduzione della voce L dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta me-

desima, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di intesa con l'Assessore degli enti locali, il capitolo 04001 può essere ripartito in articoli in relazione alla previsione di spesa della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Procederemo successivamente alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: "Norme per l'applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente la istituzione dei consultori familiari" (187); "Istituzione dei consultori familiari nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna in attuazione dell'art. 7 della legge 29 luglio 1975, n. 405" (198); "Istituzione del servizio regionale di assistenza alla famiglia e alla maternità - Norme per l'attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405" (217); "Istituzione dei consultori familiari" (221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge 187, 198, 217, 221 concernenti: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C). Signor Presidente, signori Consiglieri, ci accingiamo a varare il provvedimento di legge che sancisce le norme occorrenti per la istituzione, la gestione e il controllo dei Consultori familiari.

Può essere certamente censurato il ritardo notevole subito da questo provvedimento, ma credo di poter affermare che la complessa, delicata e difficile materia è sempre stata al centro delle attenzioni delle forze politiche, che hanno più volte compiuto il massimo sforzo per giungere alla stesura di una proposta di legge che ottenesse il massimo possibile dei consensi.

Non bisogna neppure dimenticare il caparbio impegno e la costante sollecitazione che è pervenuta alle forze politiche in generale, e alla Commissione in particolare, da parte delle organizzazioni sindacali, delle forze sociali e dei movimenti femminili. Essi hanno potuto, nelle diverse sedi, esternare compiutamente la loro disapprovazione per le lungaggini del provvedimento, i loro consensi per le idee che sono state recepite e i loro convincimenti in ordine al complesso della materia.

Noi crediamo comunque di poter affermare oggi che la legge che si propone all'esame dell'Assemblea regionale racchiude in sé i principi nuovi e diversi che la società nel suo insieme ha dimostrato di voler cogliere, abbandonando certe forme di intervento regionale ed aprendo quegli spazi che paiono più consoni alle ansie, alle aspettative e alle aspirazioni delle popolazioni della Sardegna.

E' necessario, a mio parere, indicare i punti più qualificanti in senso assoluto, che hanno portato le forze politiche a trovare i canali di sostanziale convergenza che caratterizzano la legge in tutta la sua potenzialità ed estrinsecazione, hanno consentito di ridimensionare il dissenso e di proporre al Consiglio regionale un provvedimento sufficientemente equo ed equilibrato.

Ritengo però necessario introdurre in via preliminare alcune considerazioni di ordine generale. Credo che tutte le forze politiche, nell'affrontare il problema dei Consultori familiari, abbiano svolto una completa e approfondita analisi dei mutamenti radicali intervenuti nella società caratterizzati dalla trasformazione di grandi masse di lavoratori, dalla continua emigrazione, dall'accrescimento delle possibilità di benessere, dal raggiungimento dell'indipendenza economica e da una accresciuta circolazione delle persone e dei beni. Tutti problemi che hanno trasformato profondamente — e in un tempo relativamente breve — la società, provocando un vero e proprio terremoto nel nucleo principale della struttura che si è trasformata, vale a dire la famiglia.

La famiglia, che ha sempre rappresentato la struttura portante dell'apparato statale ed il

cardine fondamentale al quale venivano indirizzati gli interventi dei partiti e dei governi, ha ridotto in modo evidente e sensibile la propria posizione di nucleo centrale all'interno della compagine statale e si muove faticosamente alla ricerca di una nuova, legittima collocazione.

Per quanto riguarda questa nuova legittima collocazione, la stessa non può avvenire a discapito del principio fondamentale che deve sempre vedere la famiglia quale elemento costitutivo essenziale della società; quale nucleo aggregante di base, capace di alimentare la costituzione di una società più sana e più giusta. E la sua funzione all'interno della compagine statale non può non tendere al riacquisto di un ruolo attivo di partecipazione e di presenza politica.

In questo quadro, e tenendo presenti le considerazioni fatte, si innesta a mio giudizio la necessità di creare un organismo ed un servizio consultoriale che abbiano come obiettivo l'assistenza anche della famiglia attuale, nella fase di riorganizzazione della società che sta cercando di darsi un nuovo ordinamento sociale. Un organismo ed un servizio consultoriale che assista la famiglia — i singoli e la coppia — per aiutarla ad adempiere ai compiti essenziali di concepimento e di educazione delle nuove generazioni, compiti questi che non possono essere sottratti o delegati a nessuno.

In altri termini, un organismo che miri non soltanto a raggiungere finalità di tipo sanitario, ma che eroghi una assistenza agli individui e alle coppie orientati verso la formazione di una società civile.

Il Consultorio non può quindi rappresentare un luogo di cura che tratti soltanto gli aspetti sanitari, che certamente sono importanti, ma deve — più in generale — fornire una reale e concreta risposta ai problemi psicologici, pedagogici e anche giuridici, per quanto attiene alla problematica della comunità familiare e della sessualità, anche con riferimento ai problemi dei minori, nel loro rapporto con l'autorità giudiziaria.

Ritengo opportuno sottolineare che noi non abbiamo comunque scambiato, come qualcuno ha fatto con intenzione maliziosa,

il consultorio come un nuovo servizio sanitario che abbracci l'intero arco delle esigenze della famiglia, dei singoli e della coppia. Noi non ci proponiamo (e come noi credo tutte le forze politiche) con la istituzione dei consultori familiari, la stabilizzazione della coppia o la distruzione di essa. Non ci poniamo neppure il problema religioso o la politicizzazione, con l'intento di sfruttarla per la lotta politica. Non miriamo, obiettivamente — anche perché sarebbe assurdo soltanto pensarlo — alla liberalizzazione dai problemi economici o alla liberalizzazione dalle superstizioni e dai tabù.

Noi seguiamo una politica diversa, abbiamo una posizione che non caratterizza interessi particolari né intendiamo raggiungere obiettivi ideologici. Vogliamo più semplicemente badare alla concreta realtà della coppia e della persona, per rendere un servizio, in modo compiuto, che sia fortemente animato da altri valori. A nostro giudizio il servizio consultoriale serve ad aiutare la crescita della famiglia, della coppia e dell'individuo, senza un atteggiamento direttivo o, peggio ancora, di indottrinamento; ma — nel pieno rispetto delle idee altrui — serva e aiuti a conoscere i problemi, per una autonomia, libera e responsabile scelta. Aiutare a conoscere significa fornire il contributo più valido e idoneo per una difesa dell'individuo.

La stessa funzione dei medici all'interno dei consultori non viene vista come una funzione che si sostituisce ai vari servizi sanitari, ma come un sodalizio da offrire in un quadro complessivo dei problemi; come un'insieme di elementi tecnici capaci di produrre una seria analisi del caso.

Certamente, anche questa legge (come le altre numerose che noi abbiamo varato in Consiglio regionale) pone ancora di più l'esigenza di una riforma globale. La necessità cioè — dopo quanto messo in liquidazione, dopo una serie di provvedimenti tra essi anche armonici e collegati ma settoriali — che si pervenga ad una legge quadro nazionale — e non ad una legge di dettaglio — che dia un quadro istituzionale di certezza entro il quale le Regioni sono chiamate ad operare. Se ciò non avverrà, e in tempi rapidi, si rischia veramente di vedere vanificati

gli interventi nei diversi settori, con una situazione che sarà sicuramente peggiore del passato.

Con questa legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono state chiaramente indicate — a nostro parere — le linee fondamentali seguite in questi anni dal Consiglio regionale. Abbiamo inteso non burocratizzare i servizi, ma rendere la partecipazione un fatto programmatico e codificato, assegnando alla Regione un ruolo di programmazione e di controllo globale e affidando agli enti territoriali la totale gestione dei servizi.

La collaborazione tra le strutture ed il lavoro dipartimentale e di *équipe*, ha trovato in questa legge il massimo spazio e le oggettive possibilità di provocare utili sperimentazioni anche per i futuri, più radicali e globali interventi in tutto il settore della sicurezza sociale.

Per quanto concerne il personale, si è provveduto a utilizzare al massimo le energie lavorative già esistenti, raggiungendo il duplice risultato di contenere al massimo la spesa in questo settore e di utilizzare le esperienze già maturate nel campo.

Il punto politico più espressivo è — a mio giudizio — rappresentato dal fatto che si è inteso riconoscere la formazione e l'aggiornamento professionale come un problema di interesse pubblico e non come un obiettivo del singolo.

Sono state inserite nella legge tutte quelle norme di salvaguardia che in qualche modo avessero attinenza con la realtà sanitaria e sociale della Sardegna esprimendo anche qui la volontà di raccordarsi con gli altri provvedimenti legislativi già varati dal Consiglio regionale.

La gestione sociale garantisce infine un ruolo preciso agli utenti e alle donne in particolare, in un nuovo e diverso rapporto di attiva e reale partecipazione.

Nell'intento inoltre di addivenire ad una omogenea dislocazione territoriale dei consultori familiari che soddisfi con puntuale gradualità i bisogni di tutta la popolazione della Sardegna, è stata introdotta una norma di salvaguardia che pone la Regione in condizione di ve-

rificare annualmente il programma di interventi.

Il compito della Regione non si esaurisce certamente con l'approvazione di questa legge. Questo provvedimento ha bisogno, per raggiungere gli obiettivi che esso si propone, di ulteriori, continui e comuni sforzi, capaci di eliminare, da una parte, eventuali resistenze, ed in grado di fornire dall'altra impulsi e sollecitazioni che promuovano quell'interesse e quella coscienza sociale, sanitaria e politica necessarie a dotare la Sardegna di un servizio sociale così importante e così sentito dalle nostre popolazioni.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, devo dire innanzitutto che ritengo doveroso (pur nell'esprimere la più viva soddisfazione per essere finalmente approdati alla discussione odierna) non sottacere nel contempo l'iter tormentato e lungo che questo disegno di legge ha avuto nella nostra Isola.

Debbo anche dire che ritengo che un contributo determinante al superamento di esitazioni e di resistenze, che hanno reiteratamente fatto insabbiare questa proposta legislativa, è venuto dal confronto che si è aperto tra le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale e quelle forze sociali che, in modo assai vivo, hanno sollecitato e hanno stimolato l'approvazione della legge numero 405 prima, e della legge numero 194 poi. Un ruolo decisivo hanno giocato innanzitutto, a mio avviso, in Sardegna — così come d'altronde nel Paese — le associazioni femminili, le organizzazioni femminili e da noi la Consulta femminile regionale, offrendo in questo modo, una concreta testimonianza di impegno unitario per individuare insieme quei valori comuni da costruire veramente nella lotta di ogni giorno, offrendo così una concreta testimonianza di un impegno di organizzazione e di riflessione collettiva per diventare un soggetto portatore di contributi, di proposta e di azione, nel superamento di drammi e di angosce individuali.

Ecco, se dunque oggi si chiude — e ci auguriamo veramente in maniera positiva — questa travagliata fase legislativa, ciò non basta però a cancellare tre anni di ritardi e di incertezze nell'avviare in Sardegna un servizio che ha il suo asse portante nella prevenzione, e che concorre a realizzare le condizioni perché la generazione possa diventare effettivamente libera e responsabile. Credo insomma (e credo anche di non sbagliare in questo) che le vicende dell'iter legislativo della legge regionale per i consultori familiari, siano sintomatiche delle resistenze — più o meno scoperte — che incontra nella nostra Regione una linea di intervento organico, per un moderno servizio assistenziale e sanitario. Un servizio che consenta di realizzare il diritto del cittadino al benessere fisico, psichico e sociale.

Come non ricordare, infatti, la sorte subita dai provvedimenti di legge dei consultori che sono stati predisposti in questi tre anni dagli Assessori regionali competenti? E forse non è tempo vano ripercorrere, seppur con grande celerità, le tappe di questo travagliato disegno di legge, perché la discussione in Giunta si avviò all'inizio del '76, con la proposta di legge presentata dall'allora Assessore onorevole Melis (come annunciò la stampa), per subire poi una prima battuta d'arresto quando questa proposta venne improvvisamente ritirata. Successivamente poi — 7 aprile del '76 — il Gruppo democristiano presentava in Consiglio regionale la propria proposta di legge, che veniva ad aggiungersi alle altre proposte presentate rispettivamente nel dicembre '75 dal Gruppo comunista, nel gennaio '76 dal Gruppo socialista, nel marzo del '76 dal Gruppo M.S.I.-Destra Nazionale.

La Commissione consiliare competente decise perciò di dare mandato, allora, ad un sottocomitato, affinché unificasse i quattro progetti di legge. Ebbene, nel sottocomitato (al pari degli altri due che negli anni successivi sono stati nominati) le posizioni si rivelarono assai distanti. E certo io credo (questo va detto) non valse ad attenuare le divergenze il fatto che si confrontarono per lo più solo il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana.

Fu deciso perciò nel giugno del '77 di invia-

re una lettera al Presidente della Giunta per sapere se l'esecutivo intendesse presentare una propria proposta di legge. La lettera, ma a ciò siamo talvolta avvezzi, rimase senza risposta.

Intanto, dopo la crisi regionale e la costituzione della nuova Giunta, la competenza in materia passò all'Assessorato del lavoro e sicurezza sociale. Di qui ulteriori ritardi dovuti ai tempi tecnici per costituire i nuovi uffici, ma soprattutto dovuto a un conflitto di competenze tra il nuovo Assessorato competente, e l'Assessorato alla sanità. Alla fine del dicembre scorso il nostro Gruppo, preso atto di ritardi ormai inaccettabili, e valutata assai negativamente la carenza di una normativa regionale di attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, chiese la immediata discussione in Commissione dei quattro progetti di legge. In quella seduta, però, l'onorevole Assessore al lavoro e sicurezza sociale annunciò l'imminente presentazione in Giunta di un disegno di legge di sua iniziativa. Ancora una volta infatti la stampa isolana annunciò che nell'esecutivo regionale si era ripresa la discussione sui consultori.

Ma, ad aprile — colleghi del Consiglio — un nuovo colpo di scena: nel ricevere insieme al Presidente del Consiglio regionale una delegazione di donne, provenienti da tutta la Regione, per presentare le 10.000 firme raccolte nei vari centri dell'Isola, il Presidente della Giunta dichiarò di ritirare il progetto di legge in discussione in Giunta, per consentire alla Commissione di procedere all'esame delle quattro proposte di legge regionali. A noi, colleghi del Consiglio, quella decisione così tardiva è parsa un malinteso rispetto dell'autonomia del legislativo; è suonata anzi come una seconda dichiarazione di incapacità a comporre, all'interno dell'esecutivo, le divergenze su un problema assai delicato e complesso.

Oggi, a nostro avviso, il presente progetto di legge pone infine le basi per avviare in concreto — seppure dopo un così grande ritardo — un impegno comune, per costruire una società dove si possa essere genitori con serenità e con gioia, riconquistare la corporeità umana, valorizzare il rapporto somatico in una dimensione sociale. Al problema che oggi affrontiamo in meri-

to a questa legge, infatti, si intrecciano strettamente temi sanitari, temi sociali, temi politici e ideologici. Temi cioè che riguardano la nostra prospettiva, perché attengono veramente alla costruzione di una società che sia finalizzata all'uomo, alla donna e al loro benessere complessivo; e che riguardano anche la nostra azione politica immediata.

Né credo oggi, in una situazione di grave crisi economica e sociale, politica e morale, può essere considerato deviante il rilievo che vanno assumendo queste tematiche. Nella nostra società infatti nuovi valori si vanno affermando, pur con un processo che non è certo né semplice, né lineare. Questioni fino a poco tempo fa considerate strettamente private, stanno assumendo una dimensione diversa; escono cioè dalla sfera individuale e si collocano in quella politica e in quella pubblica.

Molti sono dunque gli interrogativi cui devono dare risposta quelle forze politiche che si fanno carico della crisi che sta attraversando il paese: crisi economica, sociale e politica, ma anche, si è detto, acuta crisi morale. Sono infatti questi i terreni nuovi di ricerca ideale, di iniziativa politica e di concrete realizzazioni, su cui tutti siamo chiamati a impegnarci, respingendo ogni tentazione economicistica ma anche ogni tentazione ideologizzante. Su questo terreno, non accettiamo i tentativi di trasferire le ideologie nelle leggi dello Stato e riteniamo vitale la costante ricerca delle soluzioni più valide, che tengano veramente conto dei diversi aspetti di cui lo Stato deve farsi carico.

Un esempio del metodo che noi riteniamo giusto affermare per questi problemi, è l'atteggiamento che il nostro Partito ha assunto in merito alla vicenda legislativa dell'aborto. Il dibattito sull'aborto, così vasto, così articolato, ha infatti investito in questi ultimi anni, con forza, l'opinione pubblica ed è diventato un problema di coscienza che ognuno è stato costretto a porsi. Così uno dei tabù secolari del nostro Paese si è trasformato in una occasione di maturità per la coscienza collettiva. Intorno a questo problema, così strettamente legato alla questione femminile, hanno avuto la loro prima esperienza politica migliaia di donne. Non è

superfluo — credo — ricordare che fin dall'inizio del dibattito anche parlamentare sul problema dell'aborto, noi respingemmo ogni considerazione riduttiva di esso: di un problema, cioè, di grandi implicazioni ideali, sociali e culturali, tale veramente da sollecitare una riflessione profonda sulla società, sulla condizione della donna, sul rapporto fra uomo e donna. Così pure negammo l'ipotesi secondo cui compito del diritto sarebbe solo quello di registrare l'esistente, l'ipotesi cioè secondo cui il diritto deve chiudersi alla comprensione dei cambiamenti sociali.

Ci siamo perciò mossi sulla linea di una valutazione attenta della realtà del nostro Paese, convinti sempre più della necessità del confronto con le altrui posizioni. Questo, giacché un tema di così ampia portata — incidente su aspetti così delicati della vita di ognuno e di quella della società — esige il massimo di ricerca e di impegno unitario per individuare le soluzioni più giuste: quelle che più corripandano — cioè — alla necessità e alla sensibilità del nostro popolo. Perciò abbiamo valutato, nel complesso, buono il testo di legge per la tutela della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza. Una legge che richiede a tutti, e innanzitutto alle Regioni — quindi anche alla Regione sarda — un impegno ben più largo e tenace che nel passato, per esaltare i processi positivi che la legge può suscitare: trasferire l'aborto dalla clandestinità alla tutela, ridurre complessivamente il numero, progredire nella regolazione delle nascite.

Ma, detto questo, occorre anche ricordare che non abbiamo mai ritenuto che all'aborto clandestino e all'uso dell'aborto come mezzo di controllo delle nascite, si possa rispondere soltanto con una nuova regolamentazione dell'interruzione della gravidanza. Abbiamo sempre indicato infatti il valore prioritario della prevenzione dell'aborto e la dimensione complessiva dell'impegno che per questo deve essere affrontato: eliminare zone ancora troppo vaste di arretratezza e di miseria; garantire una politica che sia concreto riconoscimento del valore sociale della maternità; rimuovere le cause anzitutto economiche e sociali che impedi-

scono a tante donne di accogliere una nuova maternità con serenità e con gioia e, nel contempo, operare perché grandi masse di cittadini possano effettivamente eccedere, sul piano culturale e sociale, al controllo preventivo delle nascite.

In una parola, colleghi del Consiglio, realizzare le condizioni economiche, sociali e culturali perché la generazione possa essere libera e responsabile, e perché la maternità acquisti veramente un valore sociale.

E' in questo difficile impegno complessivo, quindi, che il servizio consultoriale — che questa legge avvia — si colloca, costituendone anzi un momento essenziale. Il consultorio infatti (che esplica nel momento preventivo — come dicevo prima — il massimo impegno) deve costituire l'avvio di una ricostruzione organica di un settore di servizi così a lungo negletto, fornendo perciò prime risposte a una serie di pressanti bisogni socio-sanitari, ed essendo anche occasione e momento di verifica di un inizio di riagggregazione ed elaborazione metodologica, in vista dell'unità sanitaria locale.

Certo un'osservazione subito si impone: la legge 405, la legge nazionale, risponde appieno a queste esigenze? La nostra parte ne ha più volte evidenziato lo schematismo e l'ambiguità. La legge 405, infatti, è una legge quadro, e momento determinante diventa la normativa regionale. La legge nazionale risente a nostro avviso delle ipoteche derivanti dai contrasti di fondo iniziali, e reca dunque i segni dello scontro ideologico e politico avvenuto in Parlamento e degli inevitabili compromessi. Ma raccoglie anche, crediamo, le istanze del movimento di liberazione e di emancipazione femminile. Perciò spetta alla Regione dare al nuovo servizio sociale la sua figura concreta e funzionale; spetta alla Regione fugare le zone d'ombra che possono portare ad una legge regionale riduttiva dei contenuti innovatori della legge 405.

Per noi, i limiti principale della 405, sono rappresentati dalla formulazione in merito all'intervento privato e dall'assenza di riferimento alla gestione sociale del servizio. Perciò ci siamo battuti in questi tre anni (sia con la nostra proposta di legge, sia nella discussione più recente in sot-

tocomitato e in Commissione) perché questi limiti fossero superati, e perché il nuovo servizio nascesse con una fisionomia precisa, che orientasse — con la necessaria chiarezza — i responsabili degli enti gestori, gli operatori e gli utenti.

Il risultato di questo sforzo è il testo di legge che oggi si sottopone all'attenzione del Consiglio. Un testo nel quale — anche questo va detto — le forze politiche che hanno lavorato alla sua stesura hanno dovuto smussare le più accese posizioni di parte e le proprie preclusioni ideologiche, per addivenire ad una soluzione che fosse rispettosa delle richieste della nostra popolazione e che si collocasse correttamente nel più generale processo di riforma dell'assetto sociale e sanitario del Paese.

Prima di soffermarmi su alcune questioni specifiche, vorrei accennare ad alcuni aspetti — che riteniamo essenziali — della sfera di attività del consultorio. Innanzitutto riteniamo positivo che la legge — il collega Floris lo ricordava — oltre ad offrire l'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia per i problemi della sfera biologica, preveda l'assistenza psicologica e sociale per i problemi che derivano dal rapporto di coppia e per quelli della famiglia in generale. In tal modo ci pare che il consultorio si proponga come sede di crescita culturale della donna, della coppia e del cittadino: come struttura cioè in grado di dare un valido contributo alla formazione di responsabilità e di educazione di coppia, alla crescita di razionalità e di consapevolezza, sul terreno della procreazione.

D'altra parte, a me pare che oggi sia davvero cresciuta la consapevolezza di quanto grande sia la responsabilità di generare un figlio e di quale impegno questo comporti, non solo sul piano materiale ma anche sul piano educativo ed affettivo. E' cresciuta la coscienza che la procreazione umana è qualcosa di profondamente umano e non solo biologico. Quindi l'aspirazione crescente al controllo delle nascite, a mio avviso, è, non un segno di crescita dell'egoismo dell'individuo e tanto meno un segno di decadenza dei tempi e dei costumi; ma, al contrario, un segno di responsabilità di fronte ai problemi

della generazione. Ciò non può essere confuso con la teoria neomalthusiana che esalta la riduzione delle nascite come mezzo politico atto a risolvere i problemi e le contraddizioni della società e in particolare del terzo mondo.

Indubbiamente, quindi, il non avere limitato l'assistenza preconcezionale alla semplice consulenza contraccettiva, è uno degli aspetti positivi della legge. Il consultorio così inteso, deve dunque favorire l'integrazione dei coniugi e fra genitori e figli, mettendo a disposizione della coppia un tipo di consulenza coniugale in grado di favorire al massimo la vita di relazione. Consulenza che si deve esplicare favorendo la comunicazione di coppia e uno scambio reale di esperienza, prevenendo così l'insorgere di un'eventuale problematica individuale. In questo modo la consulenza può diventare un modo per far prevenzione.

Un secondo aspetto centrale dell'attività del consultorio, riguarda un intervento che favorisca la salute sessuale individuale e di coppia, partendo dal principio che la sessualità è una componente della personalità. Si tratta, cioè, di sottolineare che la salute umana è comprensiva della salute sessuale, intesa secondo la definizione che ne dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quale effetto della integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociale dell'essere sessuato, in modo da pervenire a un arricchimento della personalità umana, della comunicazione e dell'amore.

Operare un intervento di tipo formativo ed educativo, creando idonee strutture, introducendo l'educazione sessuale nella scuola, è oggi una necessità improcrastinabile, di fronte al processo profondo di riforma intellettuale e morale in atto nel nostro Paese.

Perciò, credo, anche una corretta impostazione di questa legge può contribuire notevolmente a sviluppare un confronto tra le varie correnti ideali, e con la Chiesa innanzitutto, nel nostro Paese. Può offrire risposte di valido impegno e dimensione alla crisi morale ed etica della nostra società; ai problemi emergenti intorno ai grossi nodi del costume dell'istituto familiare e dei rapporti fra i sessi. Riten-

go d'altronde che condurre un'impegnativa opera di chiarificazione culturale, di prevenzione e di educazione di massa sui problemi della sessualità, sia tanto più necessario in quanto in realtà, anche all'interno del mondo cattolico e all'interno delle stesse gerarchie ecclesiastiche, è oggi nato un profondo processo dialettico percorso da forti correnti di rinnovamento.

Il terzo aspetto centrale della finalità del consultorio, è che esso si colloca in una politica che ha, come cardini ispiratori, i principi della maternità libera e consapevole e del valore sociale della maternità, ponendosi altresì come primo tentativo concreto di prevenzione dell'aborto.

Il nostro partito ha sempre sostenuto, infatti, che lo Stato deve agire nella direzione della crescita del senso di responsabilità dei cittadini e in quello della prevenzione, e che le questioni della maternità devono assurgere a questioni di sempre maggiore rilevanza sociale. Ciò significa evitare che la procreazione continui ad essere affrontata come un fatto privato della coppia; e in particolare della donna, sulla quale ricadono le conseguenze sociali della maternità.

L'istituzione dei consultori che — ponendo tra le sue finalità più importanti la tutela della salute materno-infantile — compie un grosso passo in avanti nella valutazione del rapporto donna-sessualità-maternità, è stata perciò accolta con soddisfazione dalle associazioni femminili. D'altronde le questioni collegate alla maternità sono quelle in cui le donne e il movimento femminile in Italia, hanno oggi raggiunto la maggiore maturità e hanno realizzato conquiste (quali i nidi, la tutela delle lavoratrici madri, la trasformazione dell'ordinamento familiare) che obbligano la società a prendere coscienza della maternità come un valore sociale primario e non come un fatto meramente privato, motivo di emarginazione produttiva, sociale e politica della donna.

Ma in proposito voglio aggiungere che questo nuovo servizio consente anche di modificare — questo mi sembra importante — sul piano pratico e ideologico, il rapporto esistente oggi tra la donna, le istituzioni, la medicina. Si of-

fre infatti al movimento femminile un'occasione importante perché la sua lotta si innesti nel più complessivo movimento per la riforma sanitaria. Ricercare questa saldatura, che a noi pare indispensabile, significa poi in sostanza cercare di superare l'attuale palese e stridente contrasto tra l'esistenza di leggi, di possibilità scientifiche anche progredite ed una realtà sanitaria materno-infantile estremamente arretrata, soprattutto nel Mezzogiorno.

Siamo infatti consapevoli che oggi l'apparato sanitario è oppressivo nel nostro Paese nei confronti della donna, ed è d'altra parte a monte che bisogna intervenire: è la stessa formazione dell'operatore sanitario che richiede una profonda riforma degli insegnamenti. Ma siamo anche consapevoli che un corretto uso della scienza medica, può oggi consentire un reale processo di liberazione della donna. A condizione però che la battaglia per la riforma sanitaria assuma come primarie le esigenze delle donne, migliorando l'assistenza e modificando sia le leggi, che le ideologie e i comportamenti. In questa prospettiva si colloca anche il rilievo che questo disegno di legge ha voluto dare alla presenza femminile nella gestione del servizio. Le rappresentanti femminili saranno così il tramite di una parte consistente dei destinatari del servizio, e garanti che esso sia improntato ad una corretta concezione del rapporto donna-maternità-sessualità. Questo comporterà d'altra parte, credo, una precisa assunzione di responsabilità da parte delle donne nei confronti del nuovo servizio sociale.

Va aggiunto inoltre, colleghi del Consiglio, che soprattutto in questa fase di transizione (e in attesa dell'istituzione delle unità sanitarie locali) l'intervento del consultorio non può essere concepito e attuato come una cosa a sé stante, staccata dal resto del sistema socio-sanitario; bensì come parte di una entità sanitaria, senza barriere tra i singoli interventi e senza sbarramenti tra le varie fasi del servizio socio-sanitario.

In questo senso, credo, si può affermare che il Consultorio è un servizio del territorio. Esso si inserisce cioè nella realtà territoriale esistente; ne approfondisce la problematica specifica,

VII LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1978

relativa alle possibili attività consultoriali; individua le caratteristiche socio-sanitarie del territorio e utilizza i servizi già esistenti, con i quali stabilisce rapporti di diretta collaborazione. Il consultorio, pertanto (e questo va detto, sottolineato anche, perché vi è stata una grande confusione negli scorsi anni sulla fisionomia di questo servizio) non si sostituisce alle altre strutture, ma lavora in modo coordinato con esse. Noi lo concepiamo come una struttura flessibile e aperta, legata al territorio, organicamente integrata con gli altri servizi socio-sanitari. Una struttura insomma che agisca da dipartimento, da coordinamento funzionale sul territorio, di strutture diverse che hanno lo stesso obiettivo.

Ciò comporta che il consultorio eroghi direttamente certe prestazioni, avvii ad altri presidi per altre, funga da terminale per le attività promozionali ed educative.

Infine, colleghi del Consiglio, mi preme sottolineare che perseguire l'obiettivo di inserire questo servizio nel tessuto sanitario e di medicina preventiva, comporta necessariamente affidare l'istituzione e la gestione del servizio all'ente locale, giacché siamo convinti che un compito così delicato e difficile, deve essere assunto — come ogni compito di promozione della crescita civile — dal potere pubblico, dall'ente locale; l'unico che può operare un intervento unitario sul territorio e che può effettivamente seguire il cittadino in tutti i momenti della sua vita.

Perciò riteniamo vitale non frantumare per ideologie una attività che, per essere efficace, deve essere unitariamente inserita — con i necessari rinnovamenti — nel tessuto sanitario, scolastico e sociale. La libertà di scelta del cittadino in base alle sue convinzioni etiche, deve trovare infatti soddisfazione non già in strutture private, differenziate secondo varie ideologie, ma in giusti orientamenti e attrezzature della struttura pubblica, tali da dare una risposta che tenga conto delle convinzioni di ciascuno.

D'altronde crediamo anche nella gestione sociale: nella sintesi cioè che esprimono persone che rappresentano tensioni ideali diverse,

sta la garanzia del pluralismo. Perciò ci siamo sempre battuti perché sia il potere pubblico a creare la rete primaria del servizio, senza doverci far carico nella stessa misura di quella privata o, peggio ancora, demandando a quest'ultima i compiti propri del servizio pubblico.

In questo convincimento, colleghi, ci siamo mossi ricercando sempre soluzioni non schematiche e rigide. Nel sostenere il ruolo insostituibile del servizio sociale pubblico non sottovalutiamo infatti la funzione che talvolta anche egregia ha avuto ed ha l'iniziativa privata in questo campo, soprattutto se pensiamo al totale vuoto di iniziativa pubblica in questi anni nel nostro Paese. Presenza di cui questo disegno di legge riconosce l'importanza, anche attraverso un determinato contributo finanziario, esigendo, tuttavia, garanzie negli indirizzi, nel funzionamento e nella gestione.

Credo, per concludere — colleghi del Consiglio — che ciò che importa adesso è che tutti insieme lavoriamo ad individuare un modello di consultorio che tenda a realizzare al suo interno quell'indispensabile garanzia di pluralismo, di opzioni ideali e politiche, che ci sembra davvero la più giusta e sincera strada da percorrere per garantire il pluralismo delle idee.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono trascorsi oltre tre anni dalla data in cui il Parlamento approvò la legge numero 405. Infatti, il 29 luglio 1975, dopo un travagliato dibattito, prima culturale e poi politico, divenne realtà la legge che istituisce su tutto il territorio nazionale i consultori familiari. Il Partito Repubblicano Italiano fu parte attiva di questo processo culturale e politico e condusse lunghe battaglie per promuovere una maggiore sensibilizzazione al problema demografico, e — insieme al problema del controllo delle nascite — a quello relativo alla prevenzione delle malattie ereditarie.

Non ritengo necessario ribadire qui l'importanza che questa azione poteva avere e tuttora ha nel nostro Paese, se consideriamo che solo adesso si incomincia a parlare in Italia di educa-

zione sessuale. In questo nostro Paese, dove persistono - in tutta la loro assurdità e negatività - tabù sessuali estesi a tutte le classi sociali e diffusi in tutte le regioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DESSANAY

(Segue FADDA). Il primo effetto prodotto dalla legge numero 405 è stato lo scioglimento dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, istituzione divenuta via via nel tempo una specie di baraccone assistenziale e caritativo, che aveva dimostrato la propria incongruità e inadeguatezza come strumento atto a svolgere una primaria funzione sociale, risultandone al suo interno frustrate e soffocate forze sanitarie socialmente utili e scientificamente e tecnicamente preparate.

La legge 405, appunto, sostituiva all'ONMI i consultori familiari: servizi sanitario-sociali, decentrati e autonomi che, anche attraverso l'utilizzo di quelle forze (e noi riteniamo indispensabile che vengano utilizzate), e non solo di esse ovviamente dovrebbero costituire la premessa necessaria per una nuova politica socio-sanitaria estesa a tutta la popolazione, sia maschile che femminile.

Con i consultori, dal punto di vista strettamente sanitario, viene ribadita ancora una volta la indispensabilità della medicina preventiva, della genetica, della maternità e paternità responsabili. Io sono certo che la gente si rivolgerà ai consultori familiari, ma occorre che i consultori siano in grado di offrire alla gente la certezza di trovarvi un valido e qualificato aiuto, relativamente ai problemi assistenziali di pertinenza.

Ed è negli scopi, nelle finalità stesse dei consultori che si sostanzia il ruolo civile innanzitutto, sanitario e sociale insieme, che un tale servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità deve avere: e cioè l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabili; per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; la somministrazione di mezzi necessari per consentire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo, in ordine alla pro-

creazione responsabile; nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti; la tutela della salute della donna e del frutto del concepimento; la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere, ovvero a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Tutti questi elementi costituiscono i criteri generali e le finalità principali dei consultori e la legge nazionale li prevede. Ma sono le Regioni, o meglio le leggi regionali, che devono indicare e fornire gli strumenti, le strutture idonee allo scopo, nell'attuazione pratica. Attuazione che deve essere rispondente alla logica di realizzare un servizio sociale che - pur tenendo nel dovuto conto le particolari realtà ambientali e locali - in ogni caso abbia presente una matrice comune della nostra società nazionale. Cioè - come ho già detto - una sbagliata e spesso inesistente educazione sessuale. Condizione questa di grave carenza, apportatrice di seri problemi per il singolo, per la coppia, per la famiglia, per la società nel complesso.

Abbiamo quindi collaborato alla stesura di questa legge regionale che oggi il Consiglio si appresta a varare. Noi riteniamo e dichiariamo che questa legge deve essere varata. Teniamo a precisare che la legge non è perfetta, in diversi suoi aspetti è anche frutto di compromesso, ma nel complesso rappresenta - a nostro avviso - quanto di meglio poteva essere prodotto nella realtà degli schieramenti politici attuali. E' il meglio che la Commissione potesse produrre, e nel suo seno tutte le forze politiche, in un impegno non indifferente, sono riuscite a trovare soluzioni che - in una visione concreta e nella fedeltà agli impegni assunti davanti ai corpi sociali interessati - hanno permesso di dare corpo e fisionomia coerente alla legge regionale.

Noi ci siamo mossi indubbiamente in questo modo e in questa direzione, ispirando le nostre proposte all'affermazione di alcuni principi, che ritenevamo e riteniamo fondamentali, per conferire efficacia ai compiti che i consultori devono assolvere.

Intanto, e per prima cosa, liberare la donna dall'angoscia di vivere da sola tutti i problemi

della procreazione; poi consentire al singolo ed alla coppia di vivere una sessualità libera e consapevole; ancora, aiutare la società a rompere il valore tradizionale della divisione dei ruoli, coinvolgendo in questo discorso la maternità e paternità responsabile. Coinvolgendo quindi anche gli uomini che sono ancora oggi senz'altro i più restii ed assumersi questo ruolo. Ma forse, diciamolo pure, onorevoli colleghi, gli uomini sono i più restii perché in questo momento sono quelli che hanno maggior bisogno di aiuto: i giovani ed i meno giovani, che sono partecipi, protagonisti, ma anche vittime di questa società in evoluzione, nella quale troppo spesso non si ritrovano più come i forti responsabili della tradizione, sostegno delle donne. Questo proprio a causa della evoluzione forse troppo rapida della società stessa ed in particolare in conseguenza di una evoluzione rapida della donna nella società.

Per tutto quanto detto, di estrema importanza a noi appariva, al fine di concretizzare le premesse ed i principi, la realizzazione di un tipo di gestione unica, e cioè pubblica. I consultori pubblici per noi sono da considerare parte traente di tutto il discorso sessuale e di prevenzione. Integrati nell'unità locale devono garantire, oltre che la necessaria globalità e completezza di intervento e di informazione, anche la partecipazione alla gestione degli utenti, in particolare delle donne. La pubblicizzazione integrale però non è prevista dalla legge nazionale 405; tengo a precisare che il Partito Repubblicano Italiano ha votato contro questo argomento, perché voleva la pubblicizzazione integrale. Non essendo prevista nella legge nazionale, conseguentemente non poteva essere prevista nella legge regionale. Tuttavia la normativa concordata in Commissione pone precise e rigorose norme e stabilisce anche una opportuna limitazione per il finanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale, dei consultori privati.

Un altro importante problema affrontato è stato quello del personale, specie per quanto riguarda l'istituzione di corsi di qualificazione ed in ordine all'aggiornamento professionale. Certo è che la qualificazione e l'aggiornamento si impongono, ed i corsi relativi non potevano che es-

sere previsti come obbligatori. E' questo un punto molto qualificante — per noi — della legge, perché il compito degli operatori dei consultori sarà difficilissimo e di primaria importanza, specie nella fase di avvio dell'attività.

La legge, di per sé stessa, non ha la capacità di modificare la mentalità della gente. Il problema della partecipazione quindi si poneva come elemento chiave di una gestione appropriata, nel rispetto della finalità istitutiva dei consultori familiari. I criteri, le modalità, e i termini, ritengo, offrono sufficienti garanzie; infatti il consultorio opererà in stretta collaborazione con gli organismi di partecipazione, presenti nel territorio, e con le organizzazioni delle donne.

Noi auspichiamo che questi organismi di partecipazione svolgano un ruolo di stimolo ad un effettivo ed appropriato dibattito sulla problematica da affrontare in seno ai consultori, anche mediante la promozione di gruppi di autoinformazione. Perché in un settore di intervento tanto delicato come, non vi è dubbio, è quello della sessualità e della procreazione, riteniamo non sia sufficiente creare il servizio. Non basta creare i servizi, bensì è anche e soprattutto necessario, far evolvere la mentalità della popolazione.

A questo fine la gestione democratica dei consultori pubblici assicura di per sé stessa il pluralismo, così da assicurare il rispetto delle idee e delle convinzioni di tutti, almeno sulla carta. Con questo resta evidente che non intendiamo negare alcune importanti esperienze che a livello privato (vedasi ad esempio l'AIED) in questi ultimi anni hanno affrontato realisticamente i problemi legati alla sessualità e alla maternità, e che costituiscono l'unico patrimonio di esperienze esistenti, che riteniamo sia indispensabile utilizzare.

Concludendo, signor Presidente, noi auspichiamo che il Consiglio regionale voti questa legge, che a nostro avviso bene si colloca nella prospettiva di sviluppo dei fondamentali servizi sanitario-sociali nel territorio, come previsti dalla futura riforma sanitaria. Riforma che occorre venga varata al più presto, per consentire un effettivo e globale riordino di tutti i settori

sanitario-sociali ed assistenziali di un Paese che ne ha effettico e ormai improcrastinabile bisogno.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Isola. Ne ha facoltà.

ISOLA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto già scritto nella relazione della Commissione igiene e sanità, che introduce la proposta di legge in esame, non avrebbe necessità di essere integrato da ulteriori ripetizioni e rafforzamenti. Il testo elaborato e adesso in discussione, è frutto di un attento studio delle leggi nazionali che lo prevedono; di un'attenta valutazione delle leggi analoghe già in vigore in altre Regioni italiane e delle esperienze da esse maturate; ed infine dell'attenta considerazione dei bisogni reali, rilevati da incontri con le rappresentative dei movimenti femminili, che rappresentano i maggiori utenti della legge in esame.

Il risultato, tradotto in proposta di legge dalla Commissione, è — a mio parere — valido sotto ogni aspetto. Ciò che invece sento il bisogno di chiarire è il ruolo che questo servizio sociale è destinato a ricoprire nell'organizzazione sanitaria. Esso raccoglie l'eredità dei precedenti consultori materni e pediatrici, già gestiti dall'ONMI, ma ne amplia enormemente il campo. Si interessa infatti non solo degli accertamenti sanitari (ginecologici, ostetrici, sanitari) ma investe anche il campo dei problemi psicologici, individuali e sociali, mettendo in opera quanto risulta necessario: dall'educazione sanitaria alla medicina preventiva, diagnostica e terapeutica fino ad interventi di assistenza sociale veri e propri.

Gli utenti di questo servizio non sono da considerarsi solo le donne in un particolare periodo della loro vita — e cioè durante la maternità — oppure i neonati nei primi anni di vita. Ma praticamente, tutti coloro, in età feconda, che abbiano problemi connessi alla sessualità: visite per esami prematrimoniali, accertamenti genetici, controllo delle gravidanze e del parto, controllo della normalità della crescita del bambino, problemi matrimoniali, problemi della coppia eccetera. In pratica, potenzialmente, gli

utenti sono tutti i cittadini.

Appare perciò chiaro che l'impostazione data dalle leggi nazionali — e recepita dall'attuale legge in discussione — sia stata impostata alla massima qualificazione del personale occorrente, sia sanitario che di assistenza sociale, con interventi svolti in équipe, in modo da realizzare le massime garanzie. Risulta anche chiaro come questo settore non possa d'altra parte essere svolto autonomamente, ma che debba essere funzionalmente collegato con i restanti presidi dell'assistenza sanitaria, siano essi costituiti dalle unità sanitarie locali, dalla medicina di base o dall'assistenza ospedaliera.

L'importanza di questi punti ha una così chiara evidenza da non lasciare adito a dubbi sulla necessità di una rapida approvazione ed operatività della legge proposta, per cui esprimo il mio voto favorevole e quello del mio Gruppo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Lippi Serra. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, nel marzo del 1976 presentai, assieme ai miei colleghi, la proposta di legge 217, per obbedire a due esigenze che ritenevamo in quel momento, come riteniamo adesso, particolarmente importanti. La prima, quella di dare alla legge quadro 405 del luglio '75, integrata e resa poi attuabile dalla legge 194 del maggio del '78, uno strumento che consentisse alla Regione Autonoma della Sardegna, in attesa dell'attuazione della riforma sanitaria, di calarsi in una realtà sociale ogni giorno più viva ed esigente. La seconda molla che ci spinse a presentare — ripeto, nel maggio del '76 — la nostra proposta di legge, discendeva dall'esigenza che noi avvertivamo di far uscire finalmente la nostra società da una condizione — diciamo — di arretratezza quasi medioevale, nella quale le istituzioni che erano preposte alla vigilanza della famiglia (che noi ritenevamo e riteniamo il nucleo fondamentale della società) non erano state fino a quel momento in grado di poter seguire con la dovuta coerenza almeno le esigenze dei tempi.

La legge arriva adesso, finalmente, dopo tre anni (rilevava il collega Fadda). Arriva unitamente alle altre, la 187 del Gruppo comunista, la 198 del Gruppo socialista, la 221 del Gruppo democristiano. Assieme al testo unificato della Commissione arriva finalmente in Aula. Ecco, questo fatto che io, se non temessi di peccare di retorica, oserei definire storico. Questo fatto non può che trovarci consenzienti. E ci trova consenzienti nonostante non abbiamo avuto la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione, e quindi alla stesura del testo unificato, perché la Commissione non ha ritenuto evidentemente di investirci del problema come presentatori di una proposta di legge.

E non può che trovare la nostra approvazione, il fatto tecnico della presentazione della legge in Aula, anche perché leggendo la legge della Commissione, abbiamo trovato molte delle nostre annotazioni, molte delle nostre osservazioni. Potremmo dire, senza presunzione, di avere trovato nel testo della Commissione gran parte delle indicazioni che io e i miei colleghi a suo tempo facemmo, quando ci ponemmo il problema dei consultori familiari.

Detto questo, io potrei liquidare il discorso, dicendo che ci rimettiamo alla relazione fatta a suo tempo nella presentazione della legge 217. Che ci rimettiamo praticamente anche alla relazione che la Commissione ha ritenuto di portare, ad accompagnamento del testo unificato. Ma liquidare una legge di questa portata con tanta leggerezza, credo che non gioverebbe a quella chiarezza che noi dobbiamo avere, soprattutto dinanzi a problemi di questa mole. Ed allora, ecco, io alcune cose brevissime vorrei dire, probabilmente correndo il rischio di ripetere cose dette assai bene dai colleghi che mi hanno preceduto questa sera.

Che cosa è — almeno secondo noi — il consultorio familiare? Perché su questo noi vorremmo essere molto chiari. La collega Cardia ha detto molto bene che, in materia così delicata, guai a noi se dovessimo dare priorità alle ideologie, sottraendoci da quella che è la realtà che abbiamo dinanzi. Ha detto una cosa molto esatta, anche se riesce difficile calarsi in una problematica così delicata e così complessa, estraniando-

si completamente dai principi che, guidando la nostra azione di ogni giorno, non possono che influenzare anche le iniziative politiche che noi portiamo avanti.

Sul concetto del consultorio familiare io credo che dobbiamo essere estremamente chiari. Ecco, che cos'è il consultorio familiare? Un ente, un istituto, un "cosa" che surroga totalmente la famiglia? Ecco, se questo dovesse essere, io non potrei ovviamente essere d'accordo.

Se il consultorio familiare invece è visto come un meccanismo, un organismo che si colloca al centro della vita associativa per preparare e guidare il nucleo familiare nel corso delle sue vicende, della sua vita; se il consultorio familiare si propone come guida e suggeritore della donna nel momento della gravidanza, nel momento del parto; se il consultorio familiare si pone come strumento che collabora assieme al nucleo familiare al primo approccio del bambino con la vita di ogni giorno, con le incertezze che la vita offre ogni giorno; ecco, se il consultorio è tutte queste cose io credo che dovremmo tutti, non solo auspicarlo, ma sollecitarne la pronta messa in moto.

Il consultorio, così come noi lo vediamo, dovrebbe essere lo strumento che l'Ente pubblico, lo Stato — e quindi la Regione in questo caso — offre alla famiglia, offre alla donna, offre al bimbo per poter superare, nel modo più disinvolto e sicuro, le difficoltà che incontrano nel percorso della vita di ogni giorno. La nostra società è stata per troppo tempo sola, orfana di strumenti che la guidassero nei momenti più delicati del vivere associativo. Tanto sola che molti dei guasti che la nostra società registra, io credo che dipendano appunto dalla mancanza di strutture sociali che avrebbero, se vi fossero state, reso meno ardua, meno complicata, meno difficile la convivenza. Soprattutto avrebbero consentito al nucleo fondamentale della famiglia, cioè allo sposo ed alla sposa, di superare avversità, incomprensioni, incommunicabilità. Tutti sentimenti che molto spesso sono fittizi, effimeri e banali e si possono, e si sarebbero potuti superare con una struttura pubblica o privata, ma comunque predisposta per l'assistenza dell'unità familiare.

E ad un certo punto il discorso diventa tanto particolare, che verrebbe voglia di spogliarsi delle vesti del seppur modesto uomo politico, per indossare il camice del medico, in quest'Aula, per approfondire questi problemi con i colleghi, anche coloro i quali ho visto sorridere mentre si facevano determinate affermazioni. Certo non sorridevano per superficialità, ma per la novità del tipo del discorso. Ecco, quando in una Assemblea come questa si parla di sessualità, è quasi naturale — disabituati come siamo a parlarne — che nel viso di qualcuno di noi incominci ad aleggiare il sorriso che è più di sorpresa che di scherno o di rammarico.

Indossare il camice del medico per dire ai colleghi che, probabilmente, non si rendono conto di quanto incida la sessualità nell'armonia del nucleo familiare. E quando parlo di nucleo familiare non mi riferisco solo ai partners maschio o femmina, cioè all'uomo e alla donna, al marito e alla moglie; mi riferisco a tutta la famiglia. Quanto incida nella convivenza, nel rapporto di convivenza fra i coniugi, nel rapporto di tolleranza fra coniugi e figli, nel rapporto di comunicazione e di comprensione tra genitori e figli, l'avere una coscienza sessuale ben precisa.

Avere una coscienza sessuale non significa, cari colleghi che mi ascoltate, gentili colleghe, non significa saper fare l'amore, come qualcuno potrebbe ritenere. Avere una coscienza sessuale significa conoscere profondamente il ruolo, la funzione nobilissima, altissima dell'unione; comprenderne la profonda spiritualità che si esalta e non si umilia in un atto fisico.

Educazione sessuale significa calarsi nei valori di questa unione che sono fatti certamente di rapporto fisico, che non può mancare tra gente umana; ma, soprattutto significa comunione spirituale, proponimenti interiori profondissimi, che attingono ad una morale che non può che esaltarsi nei valori dello spirito: questo significa.

Educare sessualmente una famiglia significa soprattutto questo. Non significa insegnare all'uomo e alla donna quali sono i passi che può fare, oltre i quali c'è l'abisso della gravidanza. Non significa dare un'educazione sessuale, porre

limiti alla crescita della famiglia, secondo quelli che sono gli schemi angusti della condizione economica di una famiglia. Certo anche questo può significare, ma stiamo attenti, anche in questo tipo di educazione, a dosare i valori umani nella misura che non travalichino mai i valori dello spirito.

Ed ecco perché la mia parte politica si terrorizza quando si spinge il piede sull'acceleratore, per portare avanti il discorso dell'educazione sessuale fino a fargli raggiungere approdi di educazione scolastica. Qui abbiamo avuto recenti episodi che io non commento, per un'infinità di ragioni; alcune non rivelabili in questo momento, perché fanno parte di un bagaglio personale che io non sono tenuto certo a esternare in quest'Aula, ma che mi hanno certamente sconcertato. Amici cari, parlare di educazione sessuale nelle scuole elementari o parlare di educazione sessuale addirittura negli asili, io credo che non significhi educare sessualmente la nostra società, prepararla ad una responsabilità sessuale, a una coscienza sessuale tale da educare la nostra comunità. Io credo che possa realizzarsi l'esatto contrario: possa per esempio provocarsi una sorta di inibizione sessuale, che proprio i consultori familiari dovrebbero far superare, perché molte armonie familiari — come vi dicevo prima — si fratturano proprio nell'impatto del rapporto sessuale. La incomunicabilità sessuale diventa automaticamente incomunicabilità familiare, e questo noi, se siamo dei legislatori responsabili, dobbiamo evitarlo.

Ma per evitare questa incomunicabilità o incompatibilità sessuale noi dobbiamo liberare la coppia. Sì, si è detto dei tabù, certo! Ma vi sono anche molti tabù alla rovescia, vi sono molte inibizioni che nascono da una eccessiva dimestichezza, da una prematura dimestichezza con la vita sessuale. Quanti giovani (ecco qui riaffiora il medico), quanti giovani belli, esuberanti, freschi, sono in realtà degli incapaci sessuali? E non sono degli incapaci sessuali per disfunzioni fisiche o ormonali, onorevoli colleghi: sono diventati degli handicappati sessuali perché educati prematuramente a un tipo di esercizio o di funzione sessuale che non era adeguata evidentemente alla loro età, alla loro condizione,

VII LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1978

ad una infinità di cose che il medico (ma non solo il medico, qualunque uomo che abbia un minimo di esperienza di vita) può conoscere.

Ecco, io mi sono voluto soffermare soprattutto su questo aspetto perché lo si pesi bene. Perché non si corra il rischio, non si faccia correre il rischio alla nostra comunità — all'insegna di un processo educativo disorganico, anomalo, malinteso — di fare qualcosa che possa produrre effetti esattamente opposti, risultati esattamente opposti a quelli che la nostra legge si prefigge.

Io avrei anche alcune altre annotazioni da fare, ma ritengo che i colleghi che mi hanno preceduto abbiano detto molto bene le cose essenziali che andavano dette. A me resta soltanto da dire, per concludere questo breve ed anche disorganico intervento, che a mio giudizio questo progetto di legge avrebbe meritato un maggiore approfondimento, forse anche nella Commissione che ne ha predisposto la stesura. Io vorrei, nel concludere, invitare i colleghi a vedere con benevolenza questo provvedimento di legge che, come giustamente dicevano credo l'onorevole Fadda e altri colleghi, la stessa onorevole Cardia, non è il *non plus ultra* delle leggi. D'altra parte la materia è talmente complessa, delicata e complicata, che sarebbe presumere troppo ritenere che noi potessimo realizzare un meccanismo capace di assolvere a tutte quelle funzioni che una società moderna deve predisporre, per affrontare una problematica così delicata.

E' certamente uno strumento non perfetto, ma credo che sia intanto adeguato al momento, se è visto come strumento di transizione, da quello che è un periodo di attesa, all'introduzione del servizio sanitario nazionale. Brutta parola: servizio. Comunque questo io debbo dire; se questo è uno strumento chiamiamolo "ponte", che deve consentire alla nostra società di raggiungere l'approdo — speriamo sereno, tranquillo, della riforma sanitaria, che prevede anche degli strumenti di questo tipo — io credo che, se vista in questa luce, noi potremo ritenere anche adeguata e proporzionata questa proposta di legge, che non è né definitiva, né tassativa.

E' una proposta di legge che consentirà alla Regione autonoma della Sardegna di non rimanere nella retroguardia, per quelle che sono le conquiste sociali di ampio respiro, che la comunità italiana si sta donando, in attesa, come dicevo prima, della riforma sanitaria.

In questo quadro, in questa prospettiva, e con questi auspici, io formulo l'augurio che l'Assemblea voti possibilmente all'unanimità, con gli opportuni emendamenti che si riterrà di apportare, questo disegno di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I-Destra Nazionale). Non è la prima volta che in Consiglio regionale (non è opportuno ripeterci sotto questo aspetto) non soltanto la mia parte politica, ma anche altri Gruppi lamentino il modo in cui si procede alla distribuzione dei disegni di legge. Noi siamo venuti in possesso di questo disegno di legge, mi pare soltanto stamattina. Non voglio fare degli appunti, delle osservazioni e delle critiche su queste procedure, ricordando per esempio anche determinati articoli del regolamento interno che prevedono un certo lasso di tempo. Ma la logica parla chiaro, e cioè chi non ha la fortuna di avere a disposizione il materiale perché non lo lavora — e mi riferisco soprattutto a coloro che hanno le mani in pasta e parlo della maggioranza — chi non ha questa fortuna, quindi come noi che siamo all'opposizione, non può disporre delle leggi in tempo utile per poterle studiare e quindi prepararsi adeguatamente.

Ma siccome vige sempre il principio che ispirò la famosa legge di Brenno: "guai a coloro che sono sotto", che non sono quindi al potere e che non vincono con la forza, non vogliamo sottrarci egualmente a questo tipo di battaglia.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, badi che l'hanno avuta tutti ieri sera. Non è un disguido per voi.

MURRU (M.S.I-Destra Nazionale). Mi consenta, Presidente, io l'ho avuta stamattina ... al-

trimenti come per le altre leggi mi sarei preparato.

Comunque, appunto perché non ho avuto la possibilità di prepararmi, cercherò di essere molto succinto, e quindi molto breve nel mio intervento.

E' una legge questa che discende obbligatoriamente dalla legge nazionale numero 405 e da quella numero 194 del 1978. Come le tante leggi discusse in questo Consiglio regionale nell'arco della sua legislatura, ed in particolare modo negli ultimi tempi, presenta tutte le caratteristiche di una legge approntata con una certa fretta. Quindi ha tutto il carattere della transitorietà e della provvisorietà, anche perché questa grande tematica dovrà essere inquadrata nella grande riforma sanitaria di là da venire.

Sì, è di là da venire! E passeranno quinquenni, onorevole Rojch, gliel'ho detto l'altro giorno, non solo perché non è stata approntata dal punto di vista tecnico e perché si sviluppano giornalmente le difficoltà (sotto l'aspetto delle esigenze che si presentano in Italia) ma anche perché la disponibilità finanziaria non esiste. E' stato preventivato un bilanciamento di 25 mila miliardi per la riforma sanitaria, e dove si vanno a pescare Dio solo lo sa!

Cosa dire di questo provvedimento, se non approvarlo? Perché, tra le altre cose, noi siamo anche i presentatori di un disegno di legge, ed esattamente il numero 217 citato dal collega che mi ha preceduto. Ma vedete, colleghi, i principi informativi per la costituzione dei consultori sono una cosa; le conseguenze, però, e la loro attuazione, sono ben altra cosa e mi pare che siano state un pò travisate nella stesura di questo disegno di legge.

Ma già che ci siamo, io vorrei ricordare ai colleghi che ci stanno ascoltando, e alle gentili ascoltatrici, che i consultori familiari non sono una novità di questi tempi. L'Italia, che ha una notevole tradizione di civiltà e quindi di civile progresso, aveva provveduto, anche in questo senso, ad erudire, in caso di spontanea e volontaria consultazione, gli interessati, e in particolare i coniugi bisognosi di consultazioni di questo tipo. L'onorevole Isola ha citato gli organismi esistenti, come la civilissima Opera

Nazionale Maternità ed Infanzia.

Quindi non si è scoperto nulla; consentitemi di dire, non si è scoperto il cavallo. E' piuttosto doveroso affermare che, col pretesto del progresso e delle esigenze dei tempi, si è voluto liberalizzare, in senso negativo, a nostro avviso, il concetto della consultazione pre-coniugale.

Il consultorio in senso educativo va bene, se questo viene concepito secondo la nostra proposta di legge. Io qui non vorrei attardarmi sulle concezioni che appaiono così contraddittorie, fra quella sviluppata dalla collega Cardia e quella sviluppata dal collega Lippi.

Alla base di tutto, ecco, dobbiamo tener presente che la consultazione per liberalizzare l'aborto, per esempio, oggi è arrivata al punto di degradare lo stesso concetto della maternità concepita come tale. Noi non possiamo avallare la teoria della liberalizzazione dell'aborto, soprattutto quando siamo abbarbicati saldamente, ferreamente convinti che al di sopra della materializzazione anche della vita umana, vi sono principi etici di alta civiltà, principi religiosi dai quali noi, che apparteniamo ad un mondo cattolico e apostolico romano, non possiamo prescindere. Per cui vi è una concezione diversa tra l'aborto concepito dai marxisti e dai laici, e quello concepito da noi in caso di necessità.

E vi è una concezione diversa, lasciatemelo dire, anche per chi è il destinatario di questo istituto, perché si è travisato anche sotto questo aspetto il concetto fondamentale della concezione. In primis a concepire il nascituro è l'uomo, non la donna, per cui il dovere morale avrebbe dovuto imporre, a chi ha legiferato in questo senso, di consentire all'uomo la determinazione di questo evento, e non già alla donna.

E' chiaro, qui potremmo approfondire il discorso culturale. Lo potremmo approfondire anche sotto il profilo scientifico e pedagogico se mi si consente, visto che si è fatto riferimento anche all'insegnamento di un certo tipo di materia, nelle scuole dove vi sono gli adolescenti. Concordo pienamente con la tesi dell'oratore che mi ha preceduto su questo te-

ma, perché i risultati sono negativi: abbiamo non più una società dotata di un senso rigidamente maschile, ma si è affievolito sotto questo aspetto anche quel senso, proprio per le ragioni che ha esposto l'oratore che mi ha preceduto.

E allora, se queste brevissime critiche non ci consentono di concordare sullo spirito informatore che ha portato gli ideatori di questa legge ai consultori familiari, non possiamo d'altro canto evitare che siano una cosa necessaria.

Sono una cosa necessaria soprattutto per quanto riguarda la localizzazione di questi consultori; la necessità di istituirli in determinate zone, dove determinati ambienti e determinate necessità lo richiedono.

Vi è un principio che è stato toccato dall'oratrice che mi ha preceduto: la limitazione delle nascite. Un fatto di civiltà! Ma chi lo ha detto? Dove c'è scritto? Dove sta scritto che è un fatto di civiltà? Non è vero che la limitazione delle nascite è un fatto civile: è un fatto politico al quale devono soggiacere i popoli rinunciatari, nel senso, che rinunciano al progredire dei nuovi apporti e contributi demografici al consorzio umano.

E' inutile qui rievocare principi religiosi, principi storici; è inutile evocare determinati principi anche di progresso dal punto di vista demografico. La realtà dice che i popoli civilmente avanzati, civilmente progrediti, non hanno bisogno di imporre limitazioni con le pillole o con artifici che non hanno nulla a che fare con il progresso. Non credo che tutto questo sia necessario nei popoli dominanti il consorzio umano, e soprattutto nelle due grandi potenze e nella terza grande potenza che si sta affacciando al mondo: mi riferisco alla Cina. E' una osservazione di carattere semplicemente storico che io mi sono permesso di fare.

Mi si consenta, avviandomi alla conclusione, di esprimere delle osservazioni per quanto riguarda la localizzazione di questi Consultori, onorevole Assessore.

Io ho dato una lettura molto svelta alla legge ed ho rilevato che si vuole fare addirittura delle Comunità montane, dei Comprensori, quegli organi territoriali destinatari dei Consultori. Ma, ci siamo resi conto che questi due

grandi organismi intermedi, Enti locali, così come li abbiamo voluti definire nelle leggi, stanno per cadere? Vedete che la legge non è organica neanche sotto questo aspetto? Stanno per cadere non solo per illogica loro esistenza, ma anche per dichiarata affermazione da parte degli esponenti della Giunta. Quando abbiamo discusso la famosa legge della delimitazione delle Comunità montane, si è dichiarato apertamente che c'è allo studio del Parlamento nazionale la istituzione di un Ente intermedio tra la Provincia e il Comune, che deve annullare quindi le comunità montane e i Comprensori. E' detto in legge che dobbiamo conferire alle Comunità montane la localizzazione dei Consultori. *(Interruzioni).*

Nella legge è detto. In italiano è scritto così, io il sardo lo parlo, ma non lo scrivo. E' detto in legge che le comunità montane devono essere eccetera.

ROJCH (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità.*
Le Comunità montane promuovono forme di associazione.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Ma sono sempre destinatarie! Sono sempre destinatarie di questi consultori, e noi sappiamo come sono fatte le leggi: sono fatte in senso estensivo e quindi in senso elastico e si prestano a mille manovre. Quindi io dico che è inutile andare incontro a delle spese quando sappiamo che fra sei mesi, quando ci sarà la nuova legge, le comunità montane come i Comprensori scompariranno ed annuleranno la grande teoria dei teorizzatori del nulla, di cui si è tanto parlato. Andranno annullate, per cui io vi prego di tenerne conto per evitare altra dispersione di miliardi.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, noi riteniamo di richiamare l'attenzione su questo argomento. (Io sono un attento lettore delle riviste specializzate in materia, e quando mi interessano cerco di cogliere, più o meno, determinate sfumature, per quanto riguarda i problemi di cui il Consiglio regionale deve discutere).

Il problema della localizzazione dei consul-

tori familiari, deve essere seguito con la massima attenzione, non soltanto perché trattasi di organismi facilmente degenerabili in funzione di supporto al potere politico dei partiti, che il più delle volte sono quelli del regime, del potere imperante. Deve essere seguito attentamente anche per impedire che localizzazioni di comodo, prive cioè di una giustificazione verificata scientificamente, ne snaturino la funzione e ne privilegino il contenuto così detto sociale, rispetto a quello sanitario.

Il numero dei consultori e dei Centri di assistenza agli anziani e la dislocazione di queste strutture nel territorio deve essere perciò fissato attraverso criteri di individuazione statistica che non lascino margini di manovra per favoritismi di un tipo o dell'altro, politici o non politici, di clientele o meno, oppure di altro genere.

A questo riguardo, mi si consenta di suggerire un criterio di quantificazione e di individuazione dei consultori e dei Centri di assistenza di cui si discute.

Si deve tener conto, a nostro avviso, dei dati demografici, statistici e sanitari, in relazione all'entità della popolazione residente; al numero delle donne in età riproduttiva cioè dai 15 ai 49 anni; al numero dei nati nell'anno fino ai 5 anni; al quoziente di natalità che in quella zona si ha statisticamente almeno dai cinque anni prima dell'entrata in funzione di questi Consultori; alle esigenze di prestazioni specialistiche; al numero delle ore necessarie per il servizio ginecologico; all'assistenza alla gestazione ed alla contraccezione del 10 per cento delle donne in età riproduttiva, e al rapporto tra le esigenze e le prestazioni attuali, poliambulatoriali e mutualistici. Tutto ciò rilevabile dai dati regionali. Al riguardo ne abbiamo parlato anche in questi giorni quando abbiamo discusso dell'assistenza farmaceutica per i lavoratori autonomi. Tutto questo in ordine alla carenza di assistenza pediatrica e alle carenze dell'assistenza ginecologica nella zona.

E' chiaro ed evidente che se un centro è molto evoluto al riguardo (ad esempio i centri

abitati, tipo quello di Cagliari, dove è meno sentita l'esigenza della presenza di questi consultori familiari) la localizzazione del consultorio deve essere trasferita nelle zone là dove (faccio un esempio, nella Provincia di Cagliari, nella Marmilla oppure addirittura nel Sarrabus) è maggiormente sentita l'esigenza dell'impianto di un Consultorio familiare. Va tenuto conto inoltre dei dati topografici generali, cioè della superficie degli ettari per ognuna delle singole unità territoriali in cui è ripartito il Comune; della densità di abitanti per metro quadrato, e di altri elementi di minore importanza, ma non trascurabili, perché riguardano soprattutto il buon esito che questi Consultori debbono offrire.

Per concludere, signor Presidente (anche per tener fede all'impegno assunto, e cioè che alle 7 e mezza io avrei dovuto concludere), noi ribadiamo i concetti esposti, anche se brevemente, per quanto riguarda il valore dei Consultori. Critichiamo nel modo che ci è consueto (con serenità, ma con altrettanta severità) la concezione negativa che di questi consultori si è fatta, allorché si è esagerato nell'interpretazione di determinate esigenze. Perché quelle esigenze il più delle volte non sono reali. Lo dimostrano le statistiche. Non quelle che appaiono nei giornali, perché nei giornali — mi consenta collega Floris, ne abbiamo parlato l'altro giorno quando abbiamo parlato dello Stagno di S. Gilla — non appaiono le notizie tipo la ricomparsa in Sardegna di certi tipi di epatite virale, non appaiono le notizie tipo la ricomparsa della malaria, non appaiono le notizie dell'estensione della grande peste suina, onorevole Rojch. Perché si tende a porre tutto a tacere, al silenzio, a sopprimere queste notizie che sono allarmanti. E allora non esageriamo con il dare una interpretazione esagerata di certe esigenze alla concezione che ai Consultori familiari si vuole dare. Gli avvertimenti nostri sono in questo senso, pur votando a favore di questa legge.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio ri-

VII LEGISLATURA

CCXCII SEDUTA

4 OTTOBRE 1978

prenderanno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida